

PROPOSTA DI LEGGE

*Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche
e delle danze popolari di tradizione orale*

Il consigliere regionale

Sergio Blasi

Proposta di legge

Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

Relazione

La presente proposta di legge regionale contiene disposizioni per la tutela e la valorizzazione di un elemento fondamentale del patrimonio culturale “immateriale” della Puglia, quello connesso alle musiche e alle danze tradizionali, che negli ultimi anni ha costituito anche un importante fattore di promozione, sia in Italia che all’estero, dell’immagine della Regione – unanimemente riconosciuta come la “patria elettiva” della musica tradizionale – producendo anche significative ricadute in tema di attrazione turistica.

Con questo intervento normativo, la Regione, in accordo con le disposizioni della Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 167 del 27 settembre 2007, vuole mettere in campo una serie di interventi rivolti al sostegno dell’insieme variegato di soggetti che, a vario titolo (associazioni culturali, gruppi musicali, case editrici specializzate, enti locali ecc) operano sul territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze tradizionali.

Particolare attenzione viene data al problema della salvaguardia della “memoria musicale”, attraverso il sostegno alla ricerca e alla pubblicazione di “documenti originali”, cioè delle registrazioni delle performance degli anziani cantori, i veri depositari di saperi musicali che sono quasi del tutto attinenti alla tradizione orale, e la realizzazione di una rete di archivi multimediali dove questo straordinario patrimonio possa essere conservato e fruito dalla collettività.

Riteniamo poi molto significativi gli specifici interventi previsti a favore delle iniziative che, tramite lo strumento della musica, promuovono l’immagine della cultura pugliese in altre Regioni e Paesi. Si ritiene infatti che queste attività (concerti, iniziative culturali, corsi di danza ecc) costituiscano un efficacissimo (anche perché fortemente mirato) strumento di marketing territoriale, a favore di un turismo culturale attento ai valori del territorio.

All’interno dell’articolato legislativo, dopo la definizione dell’oggetto della legge (art. 1), per definire un quadro organico di interventi, si propone di utilizzare lo strumento del “Programma pluriennale” (art. 2), adottato dalla giunta regionale su parere della commissione consiliare competente, in cui vengono definite le linee di attività e le risorse finanziarie.

I soggetti non pubblici abilitati ad usufruire del sostegno regionale confluiscono in un apposito Albo regionale (art. 3).

Per quanto riguarda i gruppi e le associazioni operanti nel settore, sono previsti (art. 4) contributi economici per l’acquisto, il miglioramento e il completamento delle attrezzature musicali (nella misura massima del 20% della spesa), per lo svolgimento di attività fuori dai confini regionali (nella misura del 20% della spesa), per la realizzazione di percorsi di formazione e apprendimento sulle

pratiche musicali tradizionali, in particolare mediante il coinvolgimento degli anziani “depositari” (nella misura del 50% della spesa) e per la realizzazione delle produzioni musicali dei gruppi su cd o dvd (nella misura del 20% della spesa).

Per quanto riguarda gli Enti Locali, sono invece previsti contributi economici (art. 5) per la realizzazione di Archivi e Biblioteche multimediali, in raccordo con le reti archivistiche e bibliotecarie regionali (nella misura del 50% della spesa) e per la realizzazione di festival e raduni (nella misura del 30% della spesa).

Inoltre, sono previsti contributi a favore dell’editoria specializzata (art. 6) per la pubblicazione di studi e ricerche, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono un accesso diretto alle “fonti” storiche della tradizione musicale e coreutica regionale.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano poi le procedure con le quali i soggetti interessati possono richiedere i contributi e gli adempimenti della Regione.

Infine, l’art. 9 impone che i contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere utilizzati per altre finalità.

Il consigliere regionale
Sergio Blasi

Proposta di legge

Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi nei suoi territori, e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2

(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3

(Albo regionale)

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

Art. 4

(Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 2, concede annualmente contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3 e delle fondazioni;

- a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
- c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5

(Contributi a favore di Enti Locali)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:

- a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema archivistico regionale e il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazioni con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

(Contributi a favore dell'editoria specializzata)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l'ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico ed etnomusicologico.

Art. 7

(Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi)

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;

- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

2. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Enti Locali singoli o associati devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) il progetto che si intende realizzare;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno le case editrici e le etichette discografiche devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione del soggetto, la sede ed il legale rappresentante;
- b) il progetto editoriale che si intende realizzare;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 8

(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9

(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I soggetti beneficiari, entro il 31 luglio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

Art. 10

(Finanziamento degli interventi)

Lo stanziamento annuale di € 50.000,00 facente capo sull'U.P.B. 6.2.1 sul capitolo 1110070 denominato *"Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale"* somma da prelevare dal "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione"



LeggiOggi.it

Sergio Blasi